



COMUNE DI ANCONA

---

*Area LL.PP.  
Settore E.R.P. - Alloggi*

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

*Per le assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel  
Comune di Ancona*

### Normativa di riferimento

*L.R. n° 36 del 16/12/2005 e succ. modifiche ed integrazioni.  
Delibera di Giunta Regionale n. 492 del 07/04/2008*

<b>Art. 1:</b>	<i>Ambito di applicazione del Regolamento</i>	pag. 3
<b>Art. 2:</b>	<i>Nozione di Alloggi di E.R.P. Sovvenzionata</i>	pag. 3
<b>Art. 3:</b>	<i>Nozione di nucleo familiare</i>	pag. 3
<b>Art. 4:</b>	<i>Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare</i>	pag. 3
<b>Art. 5:</b>	<i>Nozione di alloggio improprio ed antigienico</i>	pag. 4
<b>Art. 6:</b>	<i>Modalità per l'assegnazione</i>	pag. 4
<b>Art. 7:</b>	<i>Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica</i>	pag. 4
<b>Art. 8:</b>	<i>Presentazione delle domande</i>	pag. 5
<b>Art. 9:</b>	<i>Subentro nella domanda</i>	pag. 6
<b>Art. 10:</b>	<i>Istruttoria delle domande</i>	pag. 6
<b>Art. 11:</b>	<i>Commissione per la formazione delle graduatorie</i>	pag. 7
<b>Art. 12:</b>	<i>Punteggi</i>	pag. 7
<b>Art. 13:</b>	<i>Requisiti soggettivi e condizioni soggettive e oggettive di punteggio</i>	pag. 10
<b>Art. 14:</b>	<i>Priorità</i>	pag. 11
<b>Art. 15:</b>	<i>Procedimento per la formazione della prima graduatoria</i>	pag. 11
<b>Art. 16:</b>	<i>Aggiornamenti della prima graduatoria</i>	pag. 11
<b>Art. 17:</b>	<i>Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione</i>	pag. 12
<b>Art. 18:</b>	<i>Scelta dell'alloggio e assegnazione</i>	pag. 13
<b>Art. 19:</b>	<i>Rinuncia per gravi motivi – Rinuncia non motivata</i>	pag. 14
<b>Art. 20:</b>	<i>Riserve di alloggi – Graduatorie speciali</i>	pag. 14
<b>Art. 21:</b>	<i>Concertazione e partecipazione delle parti sociali</i>	pag. 15
<b>Art. 22:</b>	<i>Trattamento dati</i>	pag. 15
<b>Art. 23:</b>	<i>Norme di rinvio</i>	pag. 15

### **Art. 1**

(Ambito di applicazione del regolamento)

Il presente regolamento comunale redatto ai sensi della L.R. 16/12/2005 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata nel Comune di Ancona.

### **Art. 2**

(Nozione di alloggio di e.r.p.- lett. a, comma 1, art. 2, L.R. 36/2005)

1. Ai fini della L.R. 36/2005 si intendono per edilizia sovvenzionata gli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e degli ERAP, recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore, ad eccezione di quelli destinati alla locazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 36/2005 o realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 17/02/1992 n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).
2. Sono quindi esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli alloggi recuperati, acquistati o realizzati con fondi propri del bilancio comunale che possono essere destinati a situazioni di emergenza sociale.

### **Art. 3**

(Nozione di nucleo familiare - lett. c, comma 1, art. 2, LR. 36/05)

1. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno invece parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli Bandi/Avvisi pubblici per l'assegnazione di alloggi ERP. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione o tutela.

2. Il ricongiungimento familiare di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri Stati Comunitari ed extracomunitari, non costituisce incremento naturale ai fini dell'attribuzione del punteggio, ferma restando l'applicazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 109/98 e succ. mod. ed integr. con riferimento all'attestazione dell'ISEE.
3. Ogni richiedente deve presentare un' unica domanda.

### **Art. 4**

(Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare - comma 2, art. 2, L.R. 36/05)

1. Si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella con superficie calpestabile non inferiore a:
  - a) mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
  - b) mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
  - c) mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
  - d) mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
  - e) mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
  - f) mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

2. Al fine di accertare l'adeguatezza dell'abitazione, in sede di attribuzione del punteggio, si fa riferimento al nucleo familiare richiedente l'alloggio.

3. La condizione di inadeguatezza autocertificata dal richiedente, verrà verificata dai tecnici del Settore alloggi al momento dell'assegnazione. Il mancato riscontro di quanto dichiarato comporterà la perdita del relativo punteggio con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria.

#### **Art. 5**

(Nozione di alloggio improprio ed antigienico – comma 2 ter e quater, art. 2, L.R. 36/05)

1. Per alloggio improprio si intende l'unità immobiliare aventi caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzo ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo co. del D.M.5 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico.

2. Per alloggio antigienico si intende l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

- altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori;
- presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, ultimo co. del D.M. 5 luglio 1975.

#### **Art. 6**

(Modalità per l'assegnazione)

1. Per assegnare gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata si procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 20-quinquies, comma 1 lett. b) della L.R. 36/2005 e succ. modif. ed integr., mediante la formazione di una graduatoria aperta da aggiornarsi con cadenza annuale o semestrale, sempre previa pubblicazione di Avviso, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.

2. L'Avviso pubblico deve indicare:

- a) i requisiti soggettivi di partecipazione;
- b) il termine perentorio per la presentazione delle domande e le relative modalità di compilazione;
- c) le procedure di formazione ed il relativo termine di validità della graduatoria;
- d) il riferimento alla normativa regionale in materia di E.R.P. sovvenzionata, per la determinazione del canone locativo;
- e) l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza;

#### **Art. 7**

(Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica - art. 20 quater L.R. 36/05)

1. Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti :

- a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale, nel rispetto degli ulteriori requisiti che dovessero essere richiesti dalla normativa nazionale e regionale nonché in materia di immigrazione;

Singoli permessi di soggiorno, ciascuno di validità temporale minore, sono riconosciuti validi purchè siano continuativi e assommino, calcolati insieme, ad un periodo di due anni;

b) avere residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Ancona;

c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale, della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;

Nel caso che il richiedente risulti comproprietario di alloggio, la superficie da considerare ai fini dell'adeguatezza è quella relativa alla sua quota parte di proprietà;

d) avere un reddito, riferito all'intero nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. 109/1998, non superiore al limite determinato dalla Giunta Regionale. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente;

Qualora, all'interno del nucleo familiare originario, uno o più componenti intendano presentare domanda quale nucleo autonomo, l'ISEE da produrre e che verrà assunto a riferimento ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà soltanto quello relativo ai redditi di tutti i componenti il nuovo nucleo familiare ( art. 3, co. 2, del D.Lgs 109 del 31/3/1998 );

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio di cui al n.1, lett. A dell'allegato A della L.R. 36/2005 e succ. mod ed integr., l'interessato dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, che verrà valutata dalla Commissione preposta;

e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lett. c) ed e) del precedente comma, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

## **Art. 8**

### **(Presentazione delle domande)**

1. La domanda di assegnazione deve essere presentata entro i termini stabiliti nel Bando di concorso/avviso pubblico, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune. Tali modelli assumono forma e contenuto di dichiarazioni sostitutive di notorietà per ricorrere all'autocertificazione dei cittadini ove ciò sia consentito dalle vigenti normative.

2. La domanda, in regola con la normativa sul bollo, può essere consegnata a mano presso i competenti uffici comunali che ne rilasciano l'attestazione di ricevuta ovvero spedita con lettera raccomandata A.R. In tale caso, per la verifica del termine di presentazione farà fede il timbro postale di spedizione. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali.

3. La mancata sottoscrizione della domanda, la mancata presentazione di copia del documento

di identità in corso di validità, ovvero la mancata presentazione del permesso / carta di soggiorno da parte dei cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, comporterà l'esclusione della domanda stessa;

4 L'Ente comunale può avvalersi della collaborazione delle Organizzazioni Sindacali del settore abitativo operanti nel territorio per assicurare il migliore andamento del procedimento nell'interesse degli aspiranti assegnatari.

#### **Art. 9**

(Subentro nella domanda)

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dall'art. 2 comma 1, lett. c) della L.R. 36/2005 e succ. mod. e integr., nel seguente ordine:

- a) coniuge o convivente more uxorio;
- b) figli;
- c) ascendenti;
- d) discendenti;
- e) collaterali;
- f) affini.

Il Comune, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata.

2. In caso di separazione, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda nei seguenti casi:

- a) previo accordo tra i coniugi medesimi da documentarsi debitamente;
- b) se stabilito dal giudice in sede di separazione.

#### **Art. 10**

(Istruttoria delle domande)

1. L'istruttoria, volta alla formazione della graduatoria di assegnazione, è effettuata dal Settore e.r.p. - Alloggi. Con essa si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si attribuiscono i punteggi richiesti dal partecipante sulla base dei documenti prodotti.

2. Il concorrente, utilizzando esclusivamente il modello predisposto e distribuito dal Comune, dovrà dichiarare nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, barrando le relative caselle, che sussistono a suo favore e /o dei componenti il nucleo familiare, i requisiti di accesso di cui all' art. 7 del presente Regolamento, pena l'esclusione della domanda.

3 Per ottenere i punteggi il richiedente dovrà barrare sul modulo la relativa casella e inserire il documento comprovante il diritto ad avere il punteggio richiesto. In mancanza di barratura, documentazione o di documentazione comunque non conforme, il punteggio non verrà attribuito.

4 L'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 procederà ad effettuare idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

5 Le domande, con la relativa documentazione e le risultanze dell'istruttoria effettuata con le modalità di cui al presente articolo, sono trasmesse dall'Ufficio comunale competente alla Commissione di cui all'art. 11 per la formazione della graduatoria.

6 Il responsabile del Settore Alloggi – E.R.P. è individuato quale responsabile del procedimento relativo alla formazione della graduatoria, dei suoi aggiornamenti, dell'assegnazione

degli alloggi di e.r.p. disponibili.

**Art. 11**  
(Commissione per la formazione delle graduatorie)

1 Per la formazione della graduatoria e dei successivi aggiornamenti, il Comune si avvale di apposita Commissione nominata con determinazione Dirigenziale, così composta:

- a) Magistrato ordinario, amministrativo, contabile od onorario, anche a riposo, o in caso di impossibilità di nominare un magistrato, il Direttore di Area del Settore di riferimento o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) Dirigente del Settore e.r.p. – Alloggi o suo delegato;
- c) Direttore dell'ERAP o suo delegato;
- d) due rappresentanti delle associazioni sindacali dell'utenza.

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente del Settore E.R.P. – Alloggi nominato dal Dirigente del settore competente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

La Commissione elegge al suo interno il vice presidente.

La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso dei quattro anni, lo stesso verrà sostituito con scadenza uguale a quella degli altri componenti.

Ai componenti esterni della commissione viene riconosciuto un compenso forfettario per la formazione della graduatoria e per ogni sua revisione periodica. L'ammontare del compenso è stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

**Art.12**  
( Punteggi )

I punteggi da attribuire alle domande sono esclusivamente quelli di cui all'allegato A della L.R.36/2005, introdotto dall'art. 1 della L.R. 22/2006, che di seguito vengono riportati, in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del nucleo familiare richiedente.

a) Condizioni soggettive (devono sussistere alla data di scadenza del bando di concorso/avviso )

1) Reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 109/98

Fino all'importo di 1 assegno sociale	punti 5
Fino all'importo di 1 e ½ assegno sociale	punti 3,5
Fino all'importo di 2 assegni sociali	punti 2

2) numero dei componenti del nucleo familiare

1 persona	punti 1
2 o 3 persone	punti 2
4 o più persone	punti 3

3) presenza di persone anziane con età superiore ai 65 anni nel nucleo familiare del richiedente

anziano di età superiore a 65 anni	punti 2
anziano con età superiore a 70 anni	punti 3
( In presenza di più anziani verrà considerato quello con età superiore)	

4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare :

4.1 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 e inferiore al 100 per cento o da menomazione di qualsiasi genere in caso di minorenne;	punti 2
--	---------

4.2 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento ;	punti 3
--	---------

4.3 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento con riconoscimento di indennità di accompagnamento	punti 4
---	---------

4.4 aumento di punti 1 per ogni ulteriore componente, presente nel nucleo familiare, affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ( sempre entro il massimo totale di p. 4 sommando i punteggi di cui ai punti 4.1 – 4.2 - 4.3 – 4.4. )	punti.....
---	------------

5) presenza di minori di età non superiore ai 10 anni nel nucleo familiare

1 minore	punti 0,5
2 minori	punti 1
3 minori	punti 1,5
4 o più minori	punti 2

6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico

1 minore	punti 3
2 o più minori	punti 4

7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni

una sola persona	punti 2
due persone	punti 3
tre o più persone	punti 4

8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a:

sessantacinque anni anche soli	punti 3
settanta anni anche soli	punti 4

9) presenza continuativa in graduatoria ( viene riconosciuta in relazione alla partecipazione continuativa ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi a partire dal bando immediatamente precedente a quello per il quale si concorre).

(0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni )	punti.....
---	------------



10) residenza continuativa nel Comune di Ancona (il punteggio viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Ancona a partire dall'anno precedente a quello nel quale si concorre)  
( 0,25 punti per ogni anno superiore al quinto fino al quindicesimo) punti .....

Non sono cumulabili tra loro i punteggi 3) e 8)

b) Condizioni oggettive ( devono sussistere alla data di pubblicazione del Bando di Concorso /Avviso)

1) abitazione in un alloggio improprio da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando  
(da allegare certificato dell'ASUR Zona territoriale competente ) punti 3

2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando  
(da allegare certificato dell'ASUR Zona territoriale competente) punti 2

3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando  
punti 2

3 bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita, per cause non transitorie, dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche punti 2

4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica (rientrano in questa categoria anche i Centri di Accoglienza autorizzati e gli alloggi di emergenza sociale) punti 3

5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:

-a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale con rilascio entro un anno dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso/avviso punti 4

-a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso/avviso punti 3

- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria con rilascio entro un anno dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso/avviso punti 3

- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso/avviso punti 2

- a seguito di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità punti 4

- a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e l'assegnatario sia la parte soccombente ai sensi dell'art. 20 septies, comma 2 della L.R. 36/05 punti 3

non sono cumulabili tra loro i punteggi 1) 2) 3) e 4) riferiti alle condizioni oggettive.

## Art. 13

### ( Requisiti soggettivi e condizioni soggettive e oggettive di punteggio)

1. I requisiti soggettivi devono sussistere al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione .

2. I punteggi da attribuire alle domande sono esclusivamente quelli di cui all'allegato A della L.R. 36/2005 introdotto dall'art. 1 della L.R. n. 22/2006.

Le condizioni soggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere alla data di scadenza del bando di concorso/avviso .

Le condizioni oggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere alla data di pubblicazione del bando di concorso /avviso.

Le condizioni di punteggio connesse :

- all'ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;

- alla fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui al citato allegato A, lett. b) n. 5 della L.R. n. 36/2005;

che siano sopravvenute al momento della presentazione della domanda, possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

I punteggi richiesti dal candidato, relativi a condizioni soggettive ed oggettive, che necessitano di un accertamento da parte di organi della P.A. vengono riconosciuti purchè l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni, entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

3. In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio di cui al n.ro 1, lettera a) dell'allegato A della L.R. 36/2005 l'interessato dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, che verrà valutata dalla Commissione preposta.

4. Il punteggio relativo alla "presenza in graduatoria" di cui al numero 9, lettera a) dell'allegato A della L.R. 36/2005 viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi ERP. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto il punteggio può essere attribuito nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

5. Il punteggio relativo alla "residenza nel Comune" di cui al numero 10, lettera a) della L.R. n. 36/2005 viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Ancona. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso , a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto il punteggio può essere attribuito nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli .

Art. 14  
(Priorità)

1. La Commissione, nella formulazione delle graduatorie, in caso di parità di punteggio darà la precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui alla lettera b), n. 5, dell'allegato A della L.R. n. 36/2005 e succ. mod. ed integr.
- b)alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d)alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e)presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

2. In caso di ulteriore parità viene data precedenza alle famiglie con valore ISEE più basso.

3. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 15  
(Procedimento per la formazione della prima graduatoria)

1. Il Dirigente del Settore competente provvede all' approvazione e pubblicazione del primo Bando di Concorso contenente la disciplina della presentazione delle domande e della formazione della prima graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. sovvenzionata.

2. Ai fini della formazione della prima graduatoria, le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del bando pubblico. Tale bando viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune e viene data ampia informazione anche attraverso altre forme idonee di pubblicità tra cui la pubblica affissione.

3. La prima graduatoria provvisoria formata dalla Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, viene approvata con Provvedimento dirigenziale e viene pubblicata all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune nonché nella sede dell'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche, per quindici giorni consecutivi. Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria verrà data diffusione anche attraverso comunicati stampa. Entro tale termine potranno essere presentate opposizioni alla graduatoria provvisoria. Trascorso tale periodo la Commissione esamina i ricorsi eventualmente pervenuti e forma l'aggiornamento definitivo della graduatoria, che viene approvata con Provvedimento Dirigenziale.

4. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune nonché nella sede dell'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche per quindici giorni consecutivi. Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva verrà data diffusione anche attraverso comunicati stampa.

La graduatoria definitiva è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 16  
(Aggiornamenti della graduatoria)

1. Periodicamente sono emanati avvisi pubblici per invitare i cittadini aventi i requisiti a presentare domanda ovvero ad integrare quella precedentemente presentata.

Le domande per l'aggiornamento delle graduatorie devono essere presentate entro 6 mesi ( 3 mesi nel caso di aggiornamenti semestrali) dalla data di pubblicazione dell'avviso. Tale avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune e viene data ampia informazione anche attraverso altre forme idonee di pubblicità tra cui la pubblica affissione.

2. Le domande ammesse e che compaiono nella prima graduatoria definitiva, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto nelle graduatorie successive e vi permangono, unitamente alle nuove domande, tenuto conto del disposto di cui all'art. 20-quinquies, comma 1, lett. b) L.R. 36/2005 e succ. mod.

3. I richiedenti, che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento utile della graduatoria medesima.

4. Le domande oggetto di integrazione sono esaminate e trasmesse alla Commissione. Tali domande, qualora ammissibili, sostituiscono integralmente quelle precedentemente presentate, nel successivo aggiornamento della graduatoria. Le stesse, qualora dovessero ricevere un punteggio pari ad altre già comprese nella graduatoria vigente, verranno collocate nella graduatoria tenendo conto sempre dei criteri di priorità e in caso di reddito ISEE uguale, le domande saranno collocate in coda alla classe di punteggio relativa.

5. La graduatoria provvisoria del primo aggiornamento e di quelli successivi è formata dalla Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento e viene approvata con Provvedimento dirigenziale.

6. Il primo aggiornamento provvisorio e quelli successivi vengono pubblicati all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune nonché nella sede dell'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche, per quindici giorni consecutivi. Dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie provvisorie verrà data diffusione anche attraverso comunicati stampa. Trascorso tale periodo la Commissione esamina i ricorsi eventualmente pervenuti e forma l'aggiornamento definitivo della graduatoria, che viene approvata con Provvedimento Dirigenziale.

7. L'aggiornamento così approvato costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune nonché nella sede dell'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche, per quindici giorni consecutivi. Dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie definitive verrà data diffusione anche attraverso comunicati stampa .

La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione.

8. L'ultima graduatoria approvata sostituisce a tutti gli effetti la precedente.

9. Le domande possono essere escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito:

a) decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente;  
b) emigrazione dal Comune di Ancona di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale conferma dell'assenza di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Ancona da parte del richiedente.

10. Trascorsi cinque anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, il richiedente che non ha reiterato o integrato la domanda, decade dal diritto di permanenza nella graduatoria.

#### Art. 17

(Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione)

1. Gli alloggi disponibili sono assegnati in base alla graduatoria vigente.

2. Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

3. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla

collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento, ad eccezione del punteggio relativo al reddito desumibile dal modello ISEE - redditi riferiti a quanto previsto nell'ultimo avviso pubblico - e della situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui alla lettera b), n. 1, 2 e 3, dell'Allegato A della L.R. n.36/2005 e succ. mod. ed integr. Qualora dalla verifica del modello ISEE risulti un reddito compreso nella stessa fascia di punteggio già attribuito, il concorrente non muterà la posizione in graduatoria.

4. La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa e reddituale, che comporta il passaggio in altra fascia di punteggio, vengono contestati dall'Ufficio Comunale competente, con lettera raccomandata; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio comunale competente all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o ancora, mutandone la posizione.

In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

## Art. 18

### (Scelta dell'alloggio e assegnazione)

1. In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dall'Ufficio comunale competente per l'assegnazione dell'appartamento, che viene accettata per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.

In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene assegnato dal Comune tra quelli disponibili.

2. L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione del nucleo familiare dell'assegnatario.

3. L'aspirante assegnatario è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'appartamento entro e non oltre cinque giorni dalla visita dell'alloggio proposto. Decorso inutilmente tale termine l'interessato decade dal diritto di scelta e si procederà all'assegnazione d'ufficio.

4. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione. A tal fine l'Ufficio comunale competente invia all' E.R.A.P. il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla sottoscrizione del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia;

5. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5 per cento:

- a) famiglie monopersonali: mq 44;
- b) famiglie composte da due persone: mq 59;
- c) famiglie composte da tre persone: mq 68;
- d) famiglie composte da quattro persone: mq 77;
- e) famiglie composte da cinque persone: mq 94;
- f) famiglie composte da sei o più persone: mq 105.

6. In situazioni particolari anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, l'Ufficio comunale competente può derogare ai limiti di cui al precedente comma. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio.

In tal caso l'Ufficio comunale competente e l'E.R.A.P. propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo della assegnazione provvisoria.

7. I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell' assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.

8 Il concorrente convocato per l' assegnazione di un alloggio può accettare un alloggio di superficie inferiore ai limiti dimensionali stabiliti dal 2° comma dell'art. 2 della L.R. 36/2005, previa accettazione scritta.

9 I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi di cui al successivo l'art. 19, da valutarsi da parte del Comune.

10 Nell' ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine, non inferiore a 10 giorni, assegnato dal Comune medesimo.

#### Art. 19

##### (Rinuncia all'assegnazione)

1. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare per iscritto, con diritto alla conservazione del posto in graduatoria, all'alloggio solo per i seguenti motivi:

a) proposta di alloggio inadeguato al nucleo familiare ai sensi del 2° comma dell'art. 2 della L.R. 36/05;

b) motivi di salute connessi alle caratteristiche e tipologia dell'alloggio proposto certificati dagli organi competenti;

c) alloggio proposto privo dell'impianto di riscaldamento;

d) quando essendo di prossima ultimazione nuovi fabbricati di edilizia residenziale pubblica, l'aspirante assegnatario dichiara di voler attendere , sotto la propria responsabilità, la disponibilità degli stessi per esercitare il diritto di scelta.

I fabbricati si considerano di prossima ultimazione quando l'Ente proprietario comunichi che gli stessi saranno ultimati entro i successivi 12 mesi.

2. L'aspirante assegnatario che rifiuti l'assegnazione di un alloggio adeguato al suo nucleo familiare in assenza delle valide motivazioni sopra riportare perde il diritto all'assegnazione

3. In caso di contestazioni, dubbi interpretativi e contenziosi sarà richiesto il parere della Commissione.

#### Art. 20

##### (Riserve di alloggi – Graduatorie speciali )

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 20 quinquies, comma 2, lettera g), della L.R. 36/2005 e succ. mod., con atto deliberativo assunto della Giunta Comunale, può riservare una quota annuale non superiore al 25 per cento degli alloggi disponibili da assegnare a categorie speciali per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente documentate.

2. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale di concorso, che può dare luogo anche ad una graduatoria “aperta”. La graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie fatta salva la possibilità per l'Ente di disporre una ulteriore riduzione dei termini.

3. Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 36/2005 e succ. mod. ed integr. a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, il Comune procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie o,

in alternativa, individua gli assegnatari collocando d'ufficio in graduatorie speciali, i concorrenti, già utilmente collocati nella graduatoria generale, appartenenti alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.

#### Art. 21

(Concertazione e partecipazione delle parti sociali)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 36/2005 e succ. mod. ed integr., il Comune assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione nel procedimento di formazione degli atti con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale delle categorie degli operatori pubblici e privati e delle parti sociali.

#### Art. 22

(Trattamento dati)

1. I dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. mod. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente alle attività relative ai bandi di E.R.P. sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nel Comune di Ancona. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell'attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

2. I diritti degli interessati sono quelli di cui all'art. 7 del Codice della Privacy D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e succ. mod. ed integr.

#### Art. 23

(Norme di rinvio)

1. Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente .

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge Regionale e alla ulteriore normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata .